

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2022	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2023
<p>Art. 2 - Entrate comunali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente. 2. Costituiscono entrate non tributarie quelle derivanti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap) <input type="checkbox"/> dalla gestione del patrimonio <input type="checkbox"/> da servizi pubblici a domanda individuale <input type="checkbox"/> da sanzioni amministrative <input type="checkbox"/> da diversa natura dalle precedenti 3. Sono responsabili delle entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo. 	<p>Art. 2 - Entrate comunali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente. 2. Costituiscono entrate non tributarie quelle derivanti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap) dal canone unico patrimoniale (CUP) <input type="checkbox"/> dalla gestione del patrimonio <input type="checkbox"/> da servizi pubblici a domanda individuale <input type="checkbox"/> da sanzioni amministrative <input type="checkbox"/> da diversa natura dalle precedenti 3. Sono responsabili delle entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
<p>Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico. 2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. 3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa. 4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni. 5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti. 6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per 	<p>Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico. 2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. 3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa. 4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni. 5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti. 6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente

<p>l'instaurazione del contraddittorio.</p> <p>7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.</p> <p>8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.</p> <p>9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.</p> <p>10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.</p>	<p>stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.</p> <p>7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.</p> <p>8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.</p> <p>9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.</p> <p>10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.</p>
<p>Art. 23 - Conciliazione giudiziale</p> <p>1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.</p>	<p>Art. 23 - Conciliazione giudiziale</p> <p>1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.</p>
<p>Art. 33 - Regole generali per la riscossione</p> <p>1. In adesione alle disposizioni dettate dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente comunale può adottare, in ordine alle proprie entrate, una delle seguenti forme di gestione:</p> <p>a) direttamente attraverso i propri uffici;</p> <p>b) mediante forme associative con altri enti locali, previste dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>c) mediante affidamento a terzi, sulla base delle disposizioni dell'art. 52, c. 5, del D.Lgs.446/97 e nel rispetto delle procedure di gara ad evidenza pubblica.</p> <p>2. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere gestite anche disgiuntamente.</p> <p>3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata all'Amministrazione comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale.</p> <p>4. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al</p>	<p>Art. 33 - Regole generali per la riscossione</p> <p>1. In adesione alle disposizioni dettate dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente comunale può adottare, in ordine alle proprie entrate, una delle seguenti forme di gestione:</p> <p>a) direttamente attraverso i propri uffici;</p> <p>b) mediante forme associative con altri enti locali, previste dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>c) mediante affidamento a terzi, sulla base delle disposizioni dell'art. 52, c. 5, del D.Lgs.446/97 e nel rispetto delle procedure di gara ad evidenza pubblica.</p> <p>2. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere gestite anche disgiuntamente.</p> <p>3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata all'Amministrazione comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale.</p> <p>4. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario, il quale dovrà comunicare</p>

<p>soggetto affidatario, il quale dovrà comunicare all'Ente ed al Ministero dell'Economica e delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa vigente, il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata.</p> <p>5. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tassa rifiuti solidi urbani interni € 11,00 <input type="checkbox"/> Tassa rifiuti solidi urbani interni giornaliera € 3,00 <input type="checkbox"/> ICI-IMU-TASI € 11,00 <input type="checkbox"/> Imposta comunale sulla pubblicità € 11,00 <input type="checkbox"/> Diritto sulle pubbliche affissioni € 3,00 <input type="checkbox"/> dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap) € 11,00; <input type="checkbox"/> dalla gestione del patrimonio € 11,00; <input type="checkbox"/> da servizi pubblici a domanda individuale € 11,00; <input type="checkbox"/> da sanzioni amministrative € 11,00; <input type="checkbox"/> da diversa natura dalle precedenti € 11,00 <p>6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento e non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a all'importo fissato ai sensi del comma 5.</p> <p>7. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali di concerto con il servizio Affari Generali e Legali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.</p>	<p>all'Ente ed al Ministero dell'Economica e delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa vigente, il nominativo del soggetto che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata.</p> <p>5. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tassa rifiuti solidi urbani interni € 11,00 <input type="checkbox"/> Tassa rifiuti solidi urbani interni giornaliera € 3,00 <input type="checkbox"/> ICI-IMU-TASI € 11,00 <input checked="" type="checkbox"/> Imposta comunale sulla pubblicità € 11,00 <input checked="" type="checkbox"/> Diritto sulle pubbliche affissioni € 3,00 <input checked="" type="checkbox"/> dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap) € 11,00; <input type="checkbox"/> dalla gestione del patrimonio € 11,00; <input type="checkbox"/> da servizi pubblici a domanda individuale € 11,00; <input type="checkbox"/> da sanzioni amministrative € 11,00; <input type="checkbox"/> da diversa natura dalle precedenti € 11,00 <p>6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento e non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a all'importo fissato ai sensi del comma 5.</p> <p>7. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali di concerto con il servizio Affari Generali e Legali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00, (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.</p>
<p>Art. 42 - Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016.</p>	<p>Art. 42 - Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016 2023.</p>